



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0984/961001 – 961481 fax 961178

ORDINANZA N. 29

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Premesso che nella stagione estiva è più alto il pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

DISPONE

Durante il periodo estivo, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, **è fatto divieto assoluto** di accendere fuochi di ogni genere e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e quant'altro possa costituire veicolo di incendio, garantendo per tutto il periodo estivo, la permanenza di tali condizioni.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e conseguentemente saranno deferiti all'Autorità competente ai sensi degli artt. 423, 423bis, 449 e 650 del Codice Penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ai quali la presente viene notificata, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Rogliano li 07 luglio 2009

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Gallo